Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 25 ottobre 1960 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1960, n. **1161.**

Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1958, 1959 e 1° gennaio-31 agosto 1960, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 comma primo e secondo, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1177;

Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata — per effetto dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, integrato dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177 — la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1958, 1959 e 1° gennaio-31 agosto 1960, è determinato nelle seguenti misure, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della menzionata legge n. 692 del 1955:

		Anni di riferimento		
		1958	1959	1° gennaio – 31 agosto 1960
a) Per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (comprese le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano)	L.	43.525.117.219	56.071.689.925	46.632.989.480
b) Per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)	»	68.282.986	95.748.597	70.386.000
c) Per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »	»	35.510.125	49.847.283	40.000.000
d) Per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.)	»	588.662.058	790.039.616	590.000.000
e) Per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.)	»	1.908.395.808	2.164.462.443	1.442.974.962

Art. 2.

L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, è posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni, di cui all'art. 5, comma secondo, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo il riparto che segue:

		Anni di riferimento		
		1958	1959	1° gennaio – 31 agosto 1960
1) A carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:				
per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M. (comprese le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano)	L.	43.266.965.000	55.766.866.000	46.403.042.000
per i pensionati assistiti dall'E.N.P.D.E.D.P. .	»	261.026.000	368.178.000	274.954.000
per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.	»	1.832.490.000	2.074.410.000	1.382.940.000
TOTALE . .	L.	45.360.481.000	58.209.454.000	48.060.936.000
Con imputazione degli importi a ciascun Fondo o Cassa nella rispettiva misura a fianco indicata:				
a) al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati .	L.	44.274.662.000	56.879.018.000	46.966.168.000
b) alla Cassa per la previdenza marinara:				
gestione marittimi .	»	432.781.000	517.091.000	417.688.000
gestione speciale .	»	14.119.000	17.356.000	14.358.000
c) al Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo .	»	31.775.000	42.149.000	36.788.000
d) al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione . .	»	451.197.000	548.466.000	449.066.000
e) al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia .	»	46.124.000	58.807.000	49.569.000
f) al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas .	»	34.880.000	43.422.000	36.160.000
g) al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private	»	74.943.000	103.145.000	91.139.000
TOTALE .	L.	45.360.481.000	58.209.454.000	48.060.936.000
2) A carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.):				
gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti .	L.	68.282.986	95.748.597	70.386.000
3) A carico dell'Istituto nazionale dei giornalisti italiani (Giovanni Amendola):				
gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti .	»	35.510.125	49.847.283	40.000.000

A carico delle gestioni dell'assicurazione centro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle imprese, fondi, casse, gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonchè delle gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente numero 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati ed ai titolari di rendite indicate all'art. 1,comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è stabilito:

		Anni di riferimento		
		1958	1959	1° gennaio - 31 agosto 1960
Per ciascun pensionato o titolare di rendita iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) .	L.	18.532,15	20.919,55	15.326,69
Per ciascun pensionato o titolare di rendita iscritto alla Cassa provinciale di malattia di Trento .	»	17.884,36	20.542,68	15.653,39
Per ciascun pensionato o titolare di rendita iscritto alla Cassa provinciale di malattia di Bolzano .	»	19.397,67	20.450,59	14.608,85
Per ciascun pensionato iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.)	»	34.036,55	39.242,98	29.306,58
Per ciascun pensionato iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali (E.N.P.A.S.) .	»	20.361 —	23.049 —	15.366 —

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 19 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto 1960, n. **1162.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma) nella Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Parma in data 11 aprile e 27 giugno 1960 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Busseto, in data 9 aprile e 2 luglio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Busseto (di 2ª categoria), con sede in Busseto (Parma), è incorporato nella Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma primo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1163.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 206, relativo al corso di specializzazione in discipline bancarie, è così modificato:

« Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso stesso, superino gli esami delle singole discipline di cui all'art. 205, nonchè un esame finale ».

Dopo l'art. 220, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in studi europei, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in studi europei

Art. 221. — La Scuola di perfezionamento in studi europei ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle discipline economiche, giuridiche e sociali di interesse europeo e, particolarmente, ha lo scopo di avviare gli iscritti alla conoscenza approfondita della struttura economica e sociale dei paesi della Comunità europea.

Art. 222. — Alla Scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze politiche e sociali o in scienze statistiche, demografiche e attuariali in qualsiasi Università italiana.

I laureati presso Università estere sono regolarmente ammessi, qualora il titolo di laurea o di diploma sia riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche ai soli fini dell'ammissione alla Scuola.

Art. 223. — I corsi della Scuola hanno la durata di due anni. Coloro che hanno superato gli esami prescritti sono ammessi a sostenere, previa presentazione di una dissertazione scritta, l'esame di diploma dinanzi ad apposita Commissione formata da non meno di sette membri.

I corsi delle lezioni, oltre che per trattazione cattedratica, sono svolti con conferenze, esercitazioni, viaggi e ricerche.

Art. 224. — Il corso degli studi comprende i seguenti insegnamenti:

1) Economia internazionale, con particolare riguardo ai paesi europei;
2) Politica economica europea: commerciale, monetaria, valutaria e finanziaria;
3) Politica economica agricola e alimentare europea;
4) Politica economica industriale europea;
5) Tecnica degli scambi internazionali europei;
6) Economia dei trasporti e del turismo europeo;
7) Organizzazione e tecnica bancaria;
8) Storia d'Europa;
9) Diritto pubblico europeo;
10) Diritto privato comparato europeo;
11) Organizzazione internazionale ed istituzioni europee.

Art. 225. — Agli iscritti, che hanno superato gli esami speciali e l'esame finale di diploma, sarà rilasciato un diploma di perfezionamento.

Art. 226. — La Scuola è retta da un Consiglio di professori di cui fanno parte, con voto deliberativo, i docenti universitari di ruolo titolari di insegnamenti della Scuola e, con voto consultivo, tutti gli altri docenti.

Il direttore sarà nominato dal Consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Gli insegnanti della Scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore della Scuola, approvata dal Consiglio di facoltà.

Art. 227. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di economia e commercio.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per i viaggi di studio, è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facoltà e il Consiglio della scuola.

Art. 228. — Il Consiglio di facoltà, d'intesa con i colleghi della Scuola, potrà stabilire limitazioni al numero degli iscritti e modalità di selezione.

Art. 229. — Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1164.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Teresa del Bambino Gesù, in frazione Sambucheto del comune di Montecassiano (Macerata).

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Recanati-Loreto in data 1° ottobre 1959, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 29 febbraio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Teresa del Bambino Gesù, in frazione Sambucheto del comune di Montecassiano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1165.**

Erezione in ente morale del « Ricovero vecchi Santa Maria Immacolata », con sede nel comune di Borgosatollo (Brescia).

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Ricovero vecchi di Santa Maria Immacolata », con sede nel comune di Borgosatollo (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1166.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in contrada Pianoneve del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 31 gennaio 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in contrada Pianoneve del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **1167.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione laicale con fini di religione - Salvina Matana », con sede in Torino.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Associazione laicale con fini di religione - Salvina Matana », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1960.

Nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche del prof. Giovanni Polvani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giovanni Polvani, ordinario di fisica sperimentale nell'Università di Milano, è nominato, a decorrere dall'11 settembre 1960, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Il predetto continuerà ad appartenere al ruolo dei professori universitari in base al disposto dell'art. 16, quinto comma, del citato decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e conserverà l'inerente trattamento economico a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa per la differenza fra il trattamento economico spettantegli quale presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e quelle dovutogli quale professore universitario graverà sul capitolo 71, esercizio 1960-61, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1960
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 323. — MASSIMO

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 giugno 1960;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi contrassegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale l'importazione temporanea è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Lino.	Per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti).	Kg. 100	6 mesi
2. Novasol (solvente).	Per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo.	Kg. 100	6 mesi
3. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuto di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana.	Per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso.	—	6 mesi
4. Stoffe a maglia.	Per la fabbricazione di guanti.	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1960
Registro n. 65 *Finanze, foglio n.* 326. — BENNATI

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in San Paolo Civitate (Foggia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in San Paolo Civitate (Foggia) dalle quali si rileva che la società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative a che la società sia posta in liquidazione coatta amministrativa;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194, e successivi, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in San Paolo Civitate (Foggia), costituita in data 10 giugno 1952 con atto n. 2784 di repertorio del notaio dott. Matteo Tardio, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194, e successivi, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. De Filippis Michele, domiciliato a San Paolo Civitate, via Vincenzo Pitassi n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

(6718)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1960.

Scioglimento della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara, e nomina del presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 maggio 1948, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara nella persona del dottor Cesare Bertelli;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara, è sciolta.

Il Prefetto di Ferrara disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

Il signor Romeo Sgarbanti è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara in sostituzione del dott. Cesare Bertelli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(6729)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1960, relativo alla ricostituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura per il biennio 1960-1961;

Vista la comunicazione n. 8/26471 del 29 luglio 1960, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, designa l'ing. Fernando Morabito, quale proprio rappresentante, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Crosetti, deceduto;

Decreta:

L'ing. Fernando Morabito è nominato membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura in sostituzione dell'ing. Giuseppe Crosetti, deceduto.

L'ing. Fernando Morabito è chiamato, inoltre, a far parte delle sezioni seconda e terza, costituite, in seno alla Commissione centrale di cui al precedente comma, rispettivamente per l'esame delle deliberazioni delle Commissioni provinciali e per l'esame dei ricorsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

(6787)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1960.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920: e il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1957, n. 2463, col quale veniva ordinata la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia comprendente soltanto le falde acquifere sotterranee ad est di Asciano;

Considerato che il citato schema di elenco suppletivo è stato modificato nel senso ch'esso comprende ora il solo pozzo denominato Basili; per cui va disposta una nuova pubblicazione di detto schema di elenco modificato;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate, è ordinato:

a) il deposito del nuovo schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Schema di quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siena

Numero d'ordine: 194-*bis* — Denominazione (da valle verso monte): Pozzo Basili - bacino del n. 194 — Comuni toccati od attraversati: Asciano — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: L'acqua proveniente dal pozzo — Annotazioni: Trattasi di acqua sotterranea da estrarre artificialmente con pompa. Il pozzo trovasi presso la strada provinciale Lauretana Asciano-San Gimignanello a m. 75 prima del bivio della comunale per Serre di Rapolano.

NB. — L'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

(6728) Visto, *il Ministro*: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1960.

Nomina di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1958, n. 1308, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per l'istru-

zione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA) e ne è stato approvato il relativo statuto;

Vista la designazione effettuata, in base all'art. 4 del predetto statuto, della Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.) per l'inclusione di un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'INIASA;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1959, con il quale è stato provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione predetto;

Ritenuta l'opportunità di integrare il predetto Consiglio con il rappresentante della Confederazione anzidetta;

Decreta:

Il comm. Tullio Albanesi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano, in rappresentanza della Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

(6779)

ORDINANZA MINISTERIALE n. 5 del 4 ottobre 1960.
Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 4, riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Akyab (Birmania).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Akyab (Birmania);

Visto il Regolamento internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità aerea n. 4 del 20 luglio 1960;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 4 del 20 luglio 1960, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Akyab (Birmania) alle misure contro il colera, è revocata.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

(6790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Peruzzi Giulio, notaio residente nel comune di Firenze, 10 dicembre 1960;

Bianchi Angelo, notaio residente nel comune di Pompei, distretto notarile di Napoli, 24 dicembre 1960.

(6780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Spadafora (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6754)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 266, l'Amministrazione comunale di Mineo (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6679)

Autorizzazione al comune di Tremestieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 264, l'Amministrazione comunale di Tremestieri (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6756)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Mandanici (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6758)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 92.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6757)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Roccavaldina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6759)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Savoca (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6760)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6761)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione comunale di Melfi (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6762)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Arce (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6763)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6755)

Autorizzazione al comune di San Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 261, l'Amministrazione comunale di San Giovanni la Punta (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6680)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 263, l'Amministrazione comunale di Trecastagni (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6681)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 228, l'Amministrazione comunale di Corleone (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6682)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 287, l'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6683)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.233.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6684)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di Pedara (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6685)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 217, l'Amministrazione comunale di Barrafranca (Enna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 38.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6686)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Castelmola (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6687)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Gaggi (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6688)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Mongiuffi Melia (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6689)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 226, l'Amministrazione comunale di Bompietro (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6690)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 227, l'Amministrazione comunale di Piana degli Albanesi (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6691)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 229, l'Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6692)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Lignano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 13 ottobre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 30.540 sita nella spiaggia di Lignano, riportata in catasto al foglio n. 62, mappali numeri 16, 17, 18 e 13/*a* del comune di Lignano Sabbiadoro.

(6715)

Trasferimento fra i beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita nella spiaggia di Civitanova Marche. (Rettifica).

Il comunicato relativo al decreto interministeriale in data 27 settembre 1960, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 dell'11 ottobre 1960, concernente il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Civitanova Marche deve intendersi rettificato come segue:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2690 sita nella spiaggia di Civitanova Marche, riportata in catasto al foglio n. 17, particella n. 853-*g* del comune di Civitanova Marche »

(6781)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quindici società cooperative della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 settembre 1960, le sottonotate cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina dei liquidatori:

1) Società cooperativa « Trasporti Bolognese », con sede in Bologna, costituita con atto in data 26 novembre 1945, per notaio dott. Giusto Gondoni;

2) Società cooperativa consumo « Fra i dipendenti dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul

lavoro, sede di Bologna ed Ospedale traumatologico », con sede in Bologna, costituita con atto in data 20 settembre 1945, per notaio dott. Antonio Stame;

3) Società cooperativa « Emiliana di costruzioni, trasporti e servizi affini », con sede in Bologna, costituita con atto in data 28 ottobre 1945, per notaio dott. Angelo Aloisi;

4) Società cooperativa « Elettricisti e radiotecnici », con sede in Bologna, costituita con atto in data 26 gennaio 1946, per notaio Aloisi;

5) Società cooperativa « Consorzio cooperativo di ricostruzione », con sede in Bologna, costituita con atto in data 12 gennaio 1946, per notaio dott. Giovanni Magni;

6) Società cooperativa « Trasporti e recuperi materiali residuati di guerra », con sede in Bologna, costituita con atto in data 10 dicembre 1945, per notaio dott. Antonio Stame;

7) Società cooperativa « Dipendenti ospedali ed opere pie della provincia di Bologna », con sede in Bologna, costituita con atto in data 1° agosto 1945, per notaio dott. Antonio Stame;

8) Società cooperativa consumo « Fra il personale della sede di Bologna del Banco di Napoli », con sede in Bologna, costituita con atto in data 28 gennaio 1946, per notaio dott. Pio Rossi;

9) Società cooperativa « Canapini di Castel d'Argile », con sede in Castel d'Argile (Bologna), costituita con atto in data 30 settembre 1945, per notaio dott. Edoardo Pilati;

10) Società cooperativa « Autotrasporti Crevalcorese », con sede in Crevalcore (Bologna), costituita con atto in data 26 settembre 1945, per notaio dott. Angelo Aloisi;

11) Società cooperativa « Bolognese Artisti Musicisti Associati - AMA », con sede in Bologna, costituita con atto in data 10 agosto 1945, per notaio dott. Luigi Bassi;

12) Società cooperativa « Consumo fra i dipendenti della Grande bonificazione renana », con sede in Bologna, costituita con atto in data 14 settembre 1945, per notaio dott. Carlo Malaguti;

13) Società cooperativa « Calzolai di Calcara », con sede in Calcara di Crespellano (Bologna), costituita con atto in data 12 agosto 1945, per notaio dott. Pietro Cappucci;

14) Società cooperativa « Agricola di Pianoro », con sede in Pianoro (Bologna), costituita con atto in data 4 gennaio 1946, per notaio dott. Alessandro Gallerani;

15) Società cooperativa « Consumo Silla », con sede in Silla di Gaggio Montano (Bologna), costituita con atto in data 26 agosto 1945, per notaio dott. Gaetano Battelli.

(6627)

Scioglimento di venti società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 ottobre 1960, le sottonotate cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa agricola « Puglia », con sede in Bisceglie (Bari), costituita con atto in data 24 settembre 1957, per notaio dott. Fausto Rusconi;

2) Società cooperativa « Alimentari Casalese - SCAC. », con sede in Casalpusterlengo (Milano), costituita con atto in data 14 giugno 1945, per notaio dott. Curti Pasini;

3) Società cooperativa consumo « Fra i lavoratori di Lodi e Comuni limitrofi », con sede in Lodi (Milano), costituita con atto in data 12 marzo 1945, per notaio dott. Gaetano Pignatti;

4) Società cooperativa « Fra meccanici fabbri ed affini del comune di Spilamberto », con sede in Spilamberto (Modena), costituita con atto in data 19 gennaio 1947, per notaio dott. Italo Zauli Saiani;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Caseificio sociale Canalino », con sede in Migliarina di Carpi (Modena), costituita con atto in data 8 aprile 1949, per notaio dottor Agostino Rocca;

6) Società cooperativa edilizia « Orazio », con sede in Napoli, costituita con atto in data 14 ottobre 1958, per notaio dott. Romolo Scivicco;

7) Società cooperativa « San Giovanni Bosco », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita con atto in data 12 marzo 1957, per notaio dott. Catello Spagnuolo;

8) Società cooperativa « Bel Soggiorno », con sede in Napoli, costituita con atto in data 11 marzo 1957, per notaio dottor Antonio Triola;

9) Società cooperativa edilizia « Fortunae Domus » fra impiegati dello Stato, con sede in Napoli, costituita con atto in data 21 aprile 1955, per notaio dott. Guido Rega;

10) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea Nostra », con sede in Napoli, costituita con atto in data 30 giugno 1954, per notaio dott. Amedeo Sica;

11) Società cooperativa edilizia « Ruota Alata », con sede in Pisa, costituita con atto in data 7 giugno 1948, per notaio dott. Pietro Antoni;

12) Società cooperativa « Flora Urbana », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 gennaio 1950, per notaio dott. Mario Cianci;

13) Società cooperativa « Olivo », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 febbraio 1950, per notaio dott. Romualdo Manoni;

14) Società cooperativa « Lo Zodiaco », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 agosto 1951, per notaio dott. Daniele Migliori;

15) Società cooperativa edilizia « N.I.G.I. », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 marzo 1955, per notaio dott. Luigi Vaccaro;

16) Società cooperativa « Tibet », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 giugno 1954, per notaio dott. Dragonetti;

17) Società cooperativa « Dipendenti INA-Casa V.E.T. », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 dicembre 1953, per notaio dott. Novello Domenicantonio;

18) Società cooperativa « Fides » fra impiegati per la costruzione di case economiche e popolari », con sede in Orvieto (Terni), costituita con atto in data 29 luglio 1953, per notaio dott. Angelo Pettirossi;

19) Società cooperativa « Borgo Vittoria », con sede in Torino, costituita con atto in data 8 marzo 1953, per notaio dottor Felice Rossi;

20) Società cooperativa « Sant'Andrea - tra pescatori di Trieste », con sede in Trieste, costituita con atto in data 22 gennaio 1957, per notaio dott. Giovanni Tomasi.

(6628)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

12ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 12ª estrazione delle sei serie (tre per ciascuna specie di debito) di titoli dei prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1961.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1960

(6580) *Il direttore generale*: GRECO

7ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° gennaio 1963

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1960, dopo le ore 10 e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due prestiti della Ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1963 alla 20ª/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1963, emesse in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 ottobre 1960

(6581) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	197696 (nuda proprietà)	R. Ospizio di carità di Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Borsetti Florinda fu Emanuele . . .	2.500 —
Id.	199029 (nuda proprietà)	Arnesano Bruno Vittorio di Arcangelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Campi Salentina (Lecce), con usufrutto a Ponzio Giulia fu Salvatore ved. di Arnesano Salvatore, dom. in Campi Salentina, finchè vedova . .	1.025 —
Cons. 3,50 % (1906)	678374	Gioia Luigia di Egidio, moglie di Rocco Domenico, minore emancipata sotto la curatela del marito, dom. in Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolo dotale	122,50

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(4694) Roma, addì 13 luglio 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 24 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,35	620,60	620,595	620,61	620,58	620,60	620,605	620,62	620,60	620,62
$ Can. . . .	634,57	634,25	634,25	634,75	634,10	634,47	634,75	634,50	634,70	634,50
Fr. Sv.	144,09	144,13	144,16	144,1425	144,05	144,15	144,14	144,10	144,15	144,14
Kr. D. .	90,17	90,16	90,18	90,18	90,20	90,18	90,175	90,18	90,19	90,20
Kr. N. . . .	87,07	87,11	87,10	87,135	87,10	87,12	87,14	87,10	87,13	87,15
Kr. Sv.	120,21	120,22	120,25	120,255	120,20	120,22	120,26	120,22	120,23	120,20
Fol. .	164,61	164,61	164,585	164,61	164,60	164,62	164,62	164,60	164,62	164,62
Fr. B.	12,45	12,449	12,445	12,45125	12,445	12,45	12,4495	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.) .	126,25	126,40	126,44	126,375	126,35	126,37	126,365	126,33	126,36	126,35
Lst.	1745,17	1745,85	1746 —	1746,34	1746 —	1746,17	1746,20	1746,10	1746,20	1746 —
Dm. occ. . . .	148,79	148,78	148,82	148,80	148,75	148,80	148,785	148,72	148,80	148,80
Scell. Austr. .	23,90	23,90	23,89	23,895	23,95	23,90	23,885	23,90	23,90	23,90

Media dei titoli del 24 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	79,60
Id. 5 % 1935	106,40
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,325
Id. 5 % 1936	100,725
Id. 5 % (Città di Trieste) .	99,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969 . .	101,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966). .	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese . .	634,75
1 Franco svizzero . . .	144,141
1 Corona danese	90,177
1 Corona norvegese	87,137
1 Corona svedese	120,257
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	126,37
1 Lira sterlina	1746,27
1 Marco germanico	148,792
1 Scellino austriaco	23,89

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Arezzo, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 28 settembre 1954, per il riparto delle spese di trasformazione dei trinciaforaggi funzionanti elettricamente nella provincia di Arezzo.

2. — Accordo 24 giugno 1955, relativo alle determinazioni dei compensi forfettari, per l'anno agrario 1954-1955, ai mezzadri della provincia di Arezzo.

3. — Accordo 10 ottobre 1956, per la regolamentazione delle tariffe di motoaratura nella provincia di Arezzo.

4. — Accordo 21 dicembre 1957, integrativo dell'accordo regionale 20 luglio 1957 in merito agli allevamenti di bassa corte nella provincia di Arezzo.

5. — Accordo 17 marzo 1958, integrativo all'accordo regionale stipulato in Firenze il 20 luglio 1957 in merito al rimborso del carburante nelle operazioni di trebbiatura da parte del mezzadro nonchè la ripartizione degli oneri derivanti dall'uso del pressapaglia nella provincia di Arezzo.

6. — Accordo 5 giugno 1959, da valere per le aziende a mezzadria danneggiate dalle eccezionali grandinate e nubifragi del maggio-giugno 1959 nella provincia di Arezzo.

7. — Accordo 30 luglio 1959, sull'uso della mietilega nella provincia di Arezzo.

8. — Accordo 30 luglio 1959, relativo alla Commissione paritetica per la definizione amichevole delle controversie individuali fra concedenti e mezzadri e braccianti agricoli nella provincia di Arezzo.

Il Ministro: Sullo

(6699)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali, e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 settembre 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Ferrara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 4 giugno 1957 per gli operai addetti alle industrie del legno della provincia di Ferrara, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956.

2. — Accordo 4 giugno 1957 per la fornitura di indumenti di lavoro agli operai addetti all'industria del legno della provincia di Ferrara.

Il Ministro: Sullo

(6590)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali, e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 settembre 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Ferrara, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 2 maggio 1947 relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti da aziende industriali della provincia di Ferrara.

2. — Accordo 13 ottobre 1947 relativo all'aumento della indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti da Aziende industriali della provincia di Ferrara.

3. — Accordo 16 luglio 1957 relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti da Aziende industriali della provincia di Ferrara.

Il Ministro: Sullo

(6594)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 settembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Treviso, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 14 luglio 1958, per la determinazione dei minimi tabellari di retribuzione oraria da valere per i lavoratori del settore acque gassate della provincia di Treviso.

Il Ministro: Sullo

(6697)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Firenze, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 29 settembre 1956 integrativo al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni, locande della provincia di Firenze.

Il Ministro: Sullo

(6698)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 settembre 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale del 9 gennaio 1959, per i lavoranti panettieri della provincia di La Spezia.

2. — Contratto di lavoro del 15 novembre 1950, per i lavoranti panettieri, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 aprile 1948, della provincia di La Spezia.

3. — Contratto del 28 giugno 1948, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 aprile 1948, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di La Spezia.

Il Ministro: Sullo

(6695)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 settembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Reggio Calabria, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 agosto 1951, da valere per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Reggio Calabria.

2. — Accordo 12 luglio 1957, per il trasferimento nel contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Reggio Calabria, delle norme del Patto nazionale del 15 febbraio 1957.

3. — Accordo del 2 agosto 1958, per l'adeguamento dei salari dei lavoratori agricoli alla variazione della scala mobile nella provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: Sullo

(6696)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali, e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 settembre 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Taranto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 20, 23, 26 settembre 1959 integrativo al contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, da valere per la provincia di Taranto.

Il Ministro: Sullo

(6597)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a nove posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 16 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 5, dell'1-31 maggio 1960, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 28 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 283, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a nove posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 16 marzo 1959.

(6721)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 16 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 5, dell'1-31 maggio 1960, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato dell'8 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1960, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 210, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 16 marzo 1959.

(6722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1959, registro n. 11 Interno, foglio n. 50, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice segretario in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Troiani dott. Guido, vice prefetto, capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato.

Componenti:

Lombardo prof. dott. Antonino, ispettore generale nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Griffi dott. Filippo, vice prefetto ispettore;

Galifano prof. dott. Elio, direttore di 1ª classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Raffaele De Felice, direttore di 2ª classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa farà carico sul cap. 17 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1960.

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1960
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 180.

(6783)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove dei concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetti con decreto ministeriale 4 giugno 1960.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto 4 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio successivo, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 142, con il quale sono stati indetti i concorsi, rispettivamente, per un posto di 1ª categoria: conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E*; per un posto di 1ª categoria: padrone di motoscafi velocissini; per ventitre posti di 2ª categoria: conducenti di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *B* e *C*; e per otto posti di 3ª categoria: meccanici, nel ruolo degli operai permanenti (salariati di ruolo) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'esame teorico e la prova pratica del concorso ad un posto di 1ª categoria: conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* nel ruolo degli operai permanenti (salariati di ruolo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1960, citato in premessa, avranno luogo in Roma, piazza della Minerva, 38, nei giorni 24 e 25 novembre 1960, con inizio alle ore 8,30.

Art. 2.

L'esame teorico e la prova pratica del concorso ad un posto di 1ª categoria: padrone di motoscafi velocissimi nel ruolo degli operai permanenti (salariati di ruolo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1960, citato in premessa, avranno luogo in Civitavecchia presso la locale capitaneria di porto, il giorno 29 novembre 1960, con inizio alle ore 8,30.

Art. 3.

L'esame teorico e la prova pratica del concorso a ventitre posti di 2ª categoria: conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *B* e *C* nel ruolo degli operai permanenti (salariati di ruolo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1960, citato in premessa, avranno luogo in Roma, piazza della Minerva n. 38, nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 novembre 1960, con inizio alle ore 8,30.

Art. 4.

L'esame teorico, la prova d'arte e la prova pratica del concorso ad otto posti di 3ª categoria: meccanici, nel ruolo degli operai permanenti (salariati di ruolo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1960, citato in premessa, avranno luogo in Roma, piazza della Minerva, 38, il giorno 26 novembre 1960, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 19 ottobre 1960

Il Ministro: JERVOLINO

(6749)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il proprio decreto del 28 aprile 1960, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale del 21 novembre 1959;
Ritenuto che il prof. Raffaele Gangemi, ordinario di scienze delle finanze e diritto finanziario nelle Università, componente della Commissione predetta, ha comunicato — con lettera del 22 ottobre 1960 — di essere stato costretto al ricovero in una clinica medica di Roma; di essere, pertanto, impedito a partecipare agli ulteriori lavori della Commissione stessa ed ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Gangemi, per motivi di salute, con altro docente universitario, per assicurare alla Commissione la possibilità di continuare i suoi lavori e, in particolare, l'espletamento delle prove orali del concorso, che dovranno avere inizio il 24 ottobre 1960;

Decreta:

Il prof. Glauco Della Porta, libero docente di politica economica e finanziaria nell'Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Raffaele Gangemi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1960

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 69. — Baiocchi

(6810)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1959, n. 103715, con cui venne bandito pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1959;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tredici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Poli dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Criscuolo dott. Giovanni, ispettore generale medico;
Beltrametti dott. prof. Luigi, libero docente universitario e primario medico degli Spedali civili di Brescia;
Pozzan dott. prof. Angelo, libero docente e primario chirurgo degli Spedali civili di Brescia;
Nanni dott. Giannetto, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:
Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione della prefettura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 15 ottobre 1960

Il medico provinciale: Criscuolo

(6784)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1170 e 1171/MP, in data 25 marzo 1960, con i quali rispettivamente e stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le sedi relative alle vincitrici del concorso per numero sette posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1958;
Considerato che a seguito di rinuncia da parte della ostetrica vincente è rimasto vacante e disponibile il posto del comune di Perfugas;
Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione del predetto posto con la candidata che segue vincitrice nell'ordine di graduatoria, la quale interpellata a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alla ostetrica Cella Luciana è assegnata la condotta del comune di Perfugas.

La predetta ostetrica dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla data in cui avrà avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge

Sassari, addì 6 ottobre 1960

Il Medico provinciale

(6557)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.